

Numero 18759 di repertorio / Numero 11671 di raccolta

REDELFI S.P.A.

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERANTE, IN FORZA DI DELEGA ASSEMBLEARE, UN
AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO D'OPZIONE
ARTICOLI 2441/2443 DEL CODICE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di dicembre, presso la sede di Redelfi S.p.A., in Genova, via Scarsellini centodiciannove,

13 dicembre 2024

avanti a me, dr. **Ugo BECHINI**, notaro alla sede di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso il dottor Davide SOMMARIVA, nato a Genova il 24 febbraio 1975, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di **REDELFI S.P.A.**, (nel prosieguo anche detta: la Società), sede in Milano, piazza Generale Armando Diaz 7, cf/ri/pi 01815350994, rea MI-2588372, capitale euro 453.600,88 (quattrocentocinquantatremilaseicento virgola ottantotto), interamente versato.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaro sono certo, premesso che per la società da lui rappresentata non ricorrono i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 comma 1 della Legge 49/2023, mi rappresenta che il Consiglio di Amministrazione è in procinto di adottare deliberazioni ai sensi delle norme in epigrafe, ed invita me notaro a far constare da pubblico verbale la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, qui convocata conformemente all'articolo 24.2 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. *Esecuzione della delega ex art. 2443 Cod. Civ. conferita dall'assemblea soci in data 29.04.2022 per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c. 5 Cod. Civ.; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Approvazione comunicato stampa.*

Al che aderendo io notaro do atto di quanto segue. Alle ore sedici e venti il comparente assume la presidenza ai sensi degli articoli 18.1 e 26.3 dello Statuto; egli procede alla chiama come segue:

ORGANO AMMINISTRATIVO

- Davide SOMMARIVA, comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente;
- Raffaele PALOMBA, Amministratore Delegato, presente;
- Valentina FISTAROL, Amministratrice Delegata, presente;
- Silvia DE SIMONE, Consigliera, collegata in videoconferenza;
- Pietro MENSI, collegato in videoconferenza. Il Presidente informa trattarsi di Amministratore Indipendente cooptato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2386 Codice Civile e 22.21 dello Statuto, con delibera del giorno 6 scorso: è in corso la relativa pubblicità al Registro delle Imprese;

- Floriana VITALE, Consigliera; collegata in videoconferenza;

COLLEGIO SINDACALE

- Francesco Paolo BAGLIO, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
- Luca OLIVA, Sindaco, presente;
- Marina GARBARINO, Sindaca, collegata in videoconferenza.

Attesta il Presidente che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato mediante avviso di convocazione inviato a mezzo PEC il 10 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 24.2 dello Statuto;
- la connessione in videoconferenza è stata iniziata dalla Società, sotto la sua responsabilità, avvalendosi della piattaforma *ZOOM* che consente la corretta percezione degli eventi, l'intervento e l'esercizio del voto, conformemente all'articolo 24.4 dello Statuto. Il Presidente ne attesta il regolare funzionamento;
- la revisione legale dei conti è esercitata da BDO ITALIA S.p.A., società di revisione con sede in Milano, viale Abruzzi 94, iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 167911;

e dichiara pertanto la presente adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama i lavori di venerdì scorso, 6 dicembre, ove quanto si sta per proporre è stato attentamente esaminato in sede di approvazione della Relazione Illustrativa ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, Codice Civile, che qui si allega sub "A" ed alla quale si fa pieno rinvio anche per l'accurata ricostruzione dell'*iter* pregresso, sul quale non giova quindi ritornare in questa sede. Desidera invece rappresentare come, in esito anche alle quotazioni di Borsa della corrente settimana i termini della proposta siano così dettagliati: aumento di 1.999.620 (unmilionenovecentonovantanovemila seicentoventi) euro, da suddividersi in 434.700 (quattrocentotrentaquattromila settecento) azioni, e quindi per euro 4,60 (quattro virgola sessanta) per azione, di cui euro 0,05 (zero virgola zero cinque) a capitale e la differenza a sopraprezzo. La determinazione del prezzo viene proposta sulla base della media ponderata del valore del titolo Redelfi calcolata sul periodo di sei mesi antecedenti l'odierna delibera (prendendo quale riferimento finale il prezzo di chiusura al 12 - dodici - scorso), pari ad euro 4,70 (quattro virgola settanta), con applicazione di uno sconto pari al 2,12 (due virgola dodici)% rispetto alla chiusura di ieri, ma 12 (dodici) per cento rispetto alla citata media ponderata; il tutto in conformità con quanto previsto dalla sopramenzionata Relazione Illustrativa.

Il Presidente quindi dà atto del rispetto del limite di cui all'articolo 2438 Codice Civile e propone al Consiglio, nell'ambito della delega rilasciata dall'assemblea il 29 aprile 2022, la seguente proposta di delibera. *Il Consiglio delibera un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi*

e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un importo di 1.999.620 (unmilionenovecentonovantanovemilaseicentoventi) euro, con emissione di 434.700 (quattrocentotrentaquattromilasettecento) azioni ordinarie, e quindi per euro 4,60 (quattro virgola sessanta) per azione, di cui euro 0,05 (zero virgola zero cinque) a capitale e la differenza a sopra-prezzo. Le azioni sono da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento riservato a **(i)** investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera "e", del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 - il "**Regolamento Prospetto**") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e/o a **(ii)** investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera "e", del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union Withdrawal Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società, al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. L'Aumento di Capitale Riservato avrà esecuzione mediante collocamento privato ad uno o più Investitori Istituzionali individuati dalla Società, anche grazie all'attività di intermediari autorizzati in qualità di coordinatori del collocamento. In particolare, a tal fine, la Società ha conferito mandato a Integrae SIM S.p.A. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice civile, l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024.

Il Presidente propone altresì che allo Statuto sia aggiunto un punto 5.3bis del seguente letterale tenore: Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 dicembre 2024, in esecuzione integrale della delega ex art. 2443 Cod. Civ. conferita al medesimo Consiglio in data 29 aprile 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo capitale di euro 21.735 (ventunomilasettecentotrentacinque), mediante emissione di 434.700 (quattrocentotrentaquattromilasettecento) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a **(i)** investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera "e", del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 - il "**Regolamento Prospetto**") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e/o a **(ii)** investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera "e", del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union Withdrawal Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte

dalla stessa o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società, al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice civile, l'aumento di capitale di cui al presente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024.

Il Presidente dichiara quindi aperto il dibattito.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che conferma come il prezzo di emissione sia stato ritenuto congruo dal Collegio, il quale, desidera assicurare il Presidente, ha potuto procedere alla propria analisi con tutto il necessario approfondimento: il relativo parere è qui allegato sub “**B**” in copia da me notaro oggi eseguita ai sensi del DLgs 82/2005, articolo 22 comma 1; s'allega sub “**C**” il relativo rapporto di verifica. Il Presidente del Collegio Sindacale osserva inoltre, sempre a nome del Collegio tutto, di condividere l'interpretazione fatta propria dall'Organo Amministrativo a proposito del deposito del parere del Collegio nei quindici giorni che precedono l'assemblea, previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile, sesto comma. Tale adempimento ha l'evidente obiettivo di consentire al Socio l'espressione di un voto ben informato in Assemblea, onde non ha alcuna funzione in fattispecie come la presente, ove i Soci non sono chiamati a deliberare.

Nessun'altro domanda la parola. Si passa quindi al voto. Il Consiglio **a voto unanime e palese per appello nominale approva** le proposte tutte.

Il Presidente mi presenta il testo integrale dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, composto da 35 (trentacinque) articoli: lo si allega al presente atto sotto la lettera “**D**”.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, viene data lettura ai presenti della bozza (che si allega sub “**E**”) del comunicato stampa che la Società è richiesta di rilasciare all'esito della riunione consiliare, in conformità con quanto previsto dalla normativa MAR e dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*. Nessuno domanda la parola. Si passa quindi al voto. Il Consiglio **a voto unanime e palese per appello nominale approva**.

Null'altro essendovi da deliberare l'adunanza è dichiarata chiusa alle ore diciassette. E richiesto io notaro ho fatto constare di quanto sopra con il presente verbale da me letto al comparente che l'approva e con me notaro lo sottoscrive, alle ore diciassette e venti. È stata omessa la lettura di quanto allegato per dispensa avutane dal comparente che ne possiede i requisiti. Occupa centocinquantomotto righe circa su tre facciate e quanto fin qui della quarta di due fogli formato A4, scritte in parte da me notaro ed in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DA:

DAVIDE SOMMARIVA

UGO BECHINI NOTARO

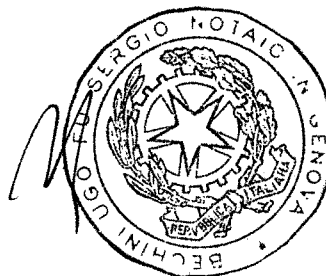
ALLEGATO "A" AL NUMERO 18959 DEL REPERTORIO NUMERO 11671 DI RACCOLTA

REDELFI S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del Codice civile in relazione all'esercizio della delega ex articolo 2443 del Codice Civile per l'aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 5 del Codice Civile.

Milano 6 dicembre 2024

*** **



1. Premessa

Con delibera del 29 aprile 2022 l'Assemblea Straordinaria di Redelfi S.p.A. ("**Redelfi**" o "**Società**" o "**Emittente**") ha attribuito al Consiglio di Amministrazione (o il "**Consiglio**") delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2439 c. 2 del codice Civile, per massimi Euro 2 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,5,6 e/o 8 del Codice Civile, da riservarsi, tra l'altro, ad uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o piani di incentivazione, da eseguirsi condizionatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato *Euronext Growth Milan* di Borsa Italiana S.p.A. (la "**Delega**").

La predetta Assemblea Straordinaria ha altresì conferito mandato al Consiglio di Amministrazione – e, se del caso, per esso, ad uno o più soggetti a ciò delegati – a stabilire i tempi, le modalità, i termini e le altre condizioni dell'operazione, precisando che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società o sinergici allo stesso, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a partner strategici, ossia operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;
- (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a dipendenti, collaboratori e/o amministratori della Società per finalità di fidelizzazione ed incentivazione della forza lavoro;
- (iv) il prezzo di sottoscrizione ~~della nuova emissione~~ ^{della nuova emissione} ~~– azionaria~~ ^{– azionaria} sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che nel caso di esecuzione della Delega con esclusione in

tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica in quanto compatibile il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la Delega e, pertanto, deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito illustrate (**l' "Aumento di Capitale"**).



La presente relazione è redatta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6 del Codice Civile al fine di illustrare le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione intende procedere all'esercizio della Delega, illustrando i termini e le condizioni del proposto Aumento di Capitale, dell'esclusione del diritto di opzione, nonché i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni, in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed ai criteri stabiliti dalla Delega.

2. Illustrazione dei termini, delle condizioni e delle motivazioni dell'Aumento di Capitale, nonché delle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.

L'Aumento di Capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"), senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare, sarà offerto in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento riservato a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e/o a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati strategici per lo sviluppo e la crescita del *core business* della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società, al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

All'esito dell'Aumento di Capitale, che si perfezionerà ugualmente anche laddove non integralmente sottoscritto, la Delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

Le Nuove Azioni verranno offerte in ~~pag. 40 di 200 - Altra 2024~~ di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione, in virtù delle

esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. a) e lett. b) del Regolamento Prospetto.

L'Aumento di Capitale potrà essere eseguito entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2024 con l'obiettivo di procedere prontamente alla predetta raccolta di capitali.

Il Consiglio di Amministrazione di Redelfi ritiene che, al fine di proseguire lo sviluppo della Società e più in generale del gruppo, la prospettata operazione consentirà di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per perseguire ed ampliare gli obiettivi già prefissati con il piano industriale 2024 – 2026 presentato al mercato in data 11 dicembre 2023 (il “**Piano Industriale**”), oltre che (i) per ampliare le *pipelines* attualmente in corso di sviluppo, sia sul mercato USA che sul mercato Italiano, e (ii) strutturare operazioni sinergiche e funzionali allo sviluppo del *core business*. Da ultimo, l'operazione di aumento di capitale consentirà alla Società di ampliare la base azionaria con l'ingresso di investitori di elevato *standing*. Più nello specifico gli obiettivi raggiungibili con il perfezionamento dell'Operazione possono essere sintetizzati come segue:

A. Obiettivo strategico

Sotto il profilo strategico, l'Operazione si pone nell'ambito della prosecuzione dello sviluppo e crescita del *core business* della Società, allargando e diversificando la propria compagine sociale e beneficiando dell'allargamento del network relazionale.

B. Sinergie industriali e/o commerciali

L'Operazione permetterà l'ingresso nel capitale di Investitori Qualificati o Professionali, Investitori Istituzionali, e/o di soggetti terzi che, pur non rientranti nelle predette categorie, siano ritenuti sinergici per lo sviluppo del *core business* della Società in quanto operanti in settori connessi, analoghi o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società.

C. Aspetto finanziario

Sotto il profilo finanziario, l'Operazione rappresenta strumento di accelerazione della crescita e dello sviluppo del *core business* della Società, consentendo di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per sostenere lo sviluppo e la crescita delle proprie attività, senza aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico, al fine di raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano Industriale.

3. Modalità dell'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale Riservato avrà esecuzione mediante collocamento privato ad uno o più Investitori Istituzionali individuati dalla Società, anche grazie all'attività di intermediari autorizzati in qualità di coordinatori del collocamento. In particolare, a tal fine, la Società ha conferito mandato a Integrae SIM S.p.A.

4. Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale

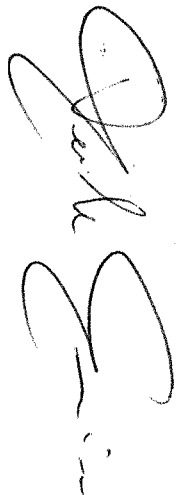
Tenuto conto della tipologia di operazione, in conformità alla clausola transitoria di cui all'articolo 5 dello Statuto sociale vigente e, dunque, in conformità alla Delega, il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale deve essere idoneo a rispettare le prescrizioni di legge, in particolare il disposto di cui all'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile applicabile, il quale stabilisce in particolare che la deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni di borsa nell'ultimo semestre.

È dottrina accreditata quella secondo la quale il prezzo di emissione delle azioni non deve essere necessariamente uguale al valore del patrimonio netto contabile, dal momento che la sua determinazione deve essere fatta guardando piuttosto al valore "economico" della Società, anche alla luce del complessivo contesto in cui l'operazione di aumento di capitale si colloca. D'altra parte, è prassi consolidata per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come quelle della Società, utilizzare quale metodo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto di maggior garanzia per i soci di minoranza). In tale contesto, in considerazione della tipologia dell'operazione, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto altresì delle condizioni del mercato mobiliare ritenendo idoneo applicare il criterio della media ponderata del valore di mercato delle azioni Redelfi registrato nei 6 mesi antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale da parte del Consiglio di Amministrazione, considerando tale periodo (6 mesi) sufficientemente idoneo a dimostrare il valore economico del titolo Redelfi, così da comprendere e da ammortizzare gli effetti di situazioni contingenti da variabili esogene e/o endogene, fissando un valore corrente del prezzo delle Nuove Azioni. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che tali criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni siano idonei a verificare la congruità del medesimo prezzo, tenendo infatti in considerazione oltre il patrimonio netto, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, anche le quotazioni di borsa che esprimono l'effettivo valore economico del capitale della Società, in quanto incorporano nel prezzo le aspettative maturate dagli investitori in relazione all'iniziativa strategiche e alle *performance* future della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nell'individuare i criteri di emissione delle Nuove Azioni ha, altresì, ritenuto di condurre delle analisi sulle prassi applicate in operazioni similari, anche avvalendosi dell'esperienza del *sole bookrunner* e delle relative analisi, le quali si basano sull'assunto che per società con titoli quotati in borsa, così come per prassi per società con titoli ammessi su sistemi multilaterali di negoziazione, il prezzo di borsa delle azioni è da considerarsi rappresentativo del valore attribuito dal mercato al titolo in ogni momento, precisando, altresì, come nell'individuazione del valore di mercato in un'offerta di azioni di una società quotata, si debba tenere conto anche della tipologia di operazione e dei destinatari della stessa.

Pertanto, in tali casi, il prezzo è calcolato anche sulla base del prezzo al quale gli investitori esprimono una domanda sufficiente a coprire interamente le dimensioni della stessa e a garantire l'ordinato





svolgersi delle negoziazioni sul mercato del titolo successivamente al collocamento. A tal riguardo si evidenzia che, per la determinazione del valore delle azioni, gli investitori istituzionali, in conformità alle prassi di mercato in operazioni similari, ricorrono, oltre al riferimento al prezzo di borsa, anche a diversi altri criteri di rettifica di tale ultimo prezzo come la liquidità, la volatilità, la recente evoluzione del titolo, la tipologia di operazione, le condizioni di mercato al momento dell'offerta, nonché le aspettative sull'andamento della Società nel futuro. Pertanto, il concorrere dei già menzionati criteri porta a ritenere che il prezzo al quale gli investitori qualificati a cui è rivolta l'offerta delle Nuove Azioni sono disponibili a sottoscrivere, sulla base della consolidata prassi di mercato per operazioni similari, sia determinato in funzione del recente prezzo di borsa del titolo Redelfi (i.e. media degli ultimi 6 mesi) a cui viene applicato uno sconto di rettifica che tenga conto delle variabili sopra indicate. L'applicazione di uno sconto sul prezzo di mercato è da intendersi principalmente: (i) come forma di incentivo per gli investitori, che altrimenti potrebbero comprare titoli direttamente sul mercato durante le negoziazioni; (ii) come misura di compensazione del rischio di oscillazione di prezzo che la Società sopporterebbe qualora decidesse di vendere in maniera diluita nel tempo le azioni sul mercato (per vendere sul mercato un numero di azioni equivalente a quello sottostante l'offerta azionaria in discussione senza impattare negativamente il prezzo sarebbero necessari molti giorni di negoziazione).

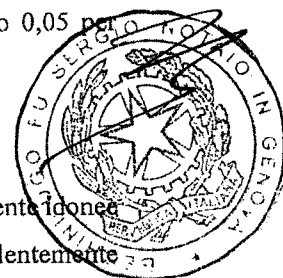
Per la determinazione della misura percentuale dello sconto, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto, tra l'altro, dell'analisi svolta, anche con l'ausilio del *sole bookrunner*, su operazioni similari precedenti, rilevando che, in operazioni similari lo sconto è stato calcolato anche rispetto all'ultimo prezzo di chiusura precedente il collocamento, analizzandolo sia rispetto alla liquidità del titolo sia rispetto alla struttura dell'operazione.

In considerazione della struttura solo in aumento di capitale dell'operazione, incrociando i predetti elementi, struttura dell'operazione e liquidità, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del valore del titolo Redelfi come risultante dal calcolo della media ponderata degli ultimi 6 mesi antecedenti l'analisi condotta, ritiene che l'applicazione di uno sconto massimo del 20% rispetto al prezzo risultante dal calcolo della media ponderata degli ultimi 6 mesi antecedenti l'analisi condotta sia coerente con quanto previsto dall'articolo 2441, comma 5 Codice Civile e con riguardo al reale valore economico della Società.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di Nuove Azioni, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European

Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati fortemente strategici per lo sviluppo e la crescita del *core business* della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, al prezzo da determinarsi sulla base del valore risultante dalla media ponderata del valore del titolo Redelfi calcolata sul periodo di 6 mesi antecedenti la data di chiusura dell'analisi condotta di cui in narrativa, eventualmente rettificato di uno sconto fino ad un massimo del 20% rispetto al prezzo attestato sulla base della predetta media ponderata. Resta, in ogni caso, inteso che, laddove l'Aumento di Capitale non venisse integralmente sottoscritto, questo diverrà efficace per l'ammontare delle sottoscrizioni pervenute entro il termine finale di sottostazione e che la Delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua entro il termine di validità.

Inoltre, sempre con riferimento al prezzo di emissione, si propone che l'Aumento di Capitale possa avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,05 per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.



5. Periodo previsto per l'esecuzione

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, è parso opportuno prevedere che l'Organo amministrativo della Società individui la tempistica ritenuta maggiormente idonea a cogliere le opportunità offerte dal mercato e, quindi, anche con l'ausilio dell'intermediario incaricato del collocamento, individui il momento in cui l'operazione di aumento di capitale sopra descritta può essere sottoposta al mercato.

Per le stesse ragioni, il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere individuato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esecuzione della delibera, applicando esclusivamente i criteri sopra descritti, e quindi rilevando il valore del titolo Redelfi risultante dalla media ponderata calcolata su 6 mesi antecedenti la data precedente alla data di delibera, senza discrezionalità alcuna diversa da quella dell'individuazione dell'esatto importo dello sconto.

Si prevede che l'Aumento di Capitale possa essere lanciato anche subito dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il termine ultimo entro il quale, qualora le condizioni di mercato lo consentano, l'Aumento di Capitale sarà eseguito è il 31 dicembre 2024. Qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2024, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, fermo restando che, laddove l'Aumento di Capitale non venisse integralmente sottoscritto, la Delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la rate residua entro la scadenza prefissata nella delibera assembleare del 29 aprile 2022.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

7. Compagine azionaria della Società a seguito dell'Aumento di Capitale

La nuova compagine azionaria della Società a seguito dell'Aumento di Capitale e il relativo effetto diluitivo sulle partecipazioni al capitale sociale della Società degli attuali azionisti con l'indicazione della quota di flottante, saranno determinati una volta individuato il numero esatto di Nuove Azioni effettivamente collocate.

8. Modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale e diritto di recesso

Per effetto dell'esercizio della Delega in precedenza illustrata, si renderà opportuno modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, introducendo un nuovo comma che dia conto dell'avvenuta assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. La tabella che segue consente di confrontare il testo del vigente articolo 5 dello Statuto sociale con il testo che il Consiglio di Amministrazione propone di adottare, all'esito dell'Aumento di Capitale, dando evidenza delle modifiche relative all'esercizio della Delega.

Testo Vigente	Testo Modificato
Articolo 5 Capitale sociale - Azioni	Articolo 5 Capitale sociale - Azioni



5.1 Il capitale sociale è di Euro 453.600,88 (quattrocentocinquantaquattro mila seicento virgola ventotto) suddiviso in n. 9.072.012 (nove milioni settantadue mila dodici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

5.3 L'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022 ha deliberato:

(a1) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile a pagamento, per massimi Euro 6 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione a sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, da eseguirsi in una o più volte, riservato all'Offerta ad un prezzo di sottoscrizione che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione (e, se del caso, per esso, da uno o più soggetti a ciò delegati) secondo i criteri risultanti dalla proposta di delibera di aumento, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione non potrà essere inferiore al patrimonio netto contabile per azione, come risultante dalla più aggiornata situazione contabile di periodo;

(a2) di stabilire che l'importo dell'aumento di capitale deve considerarsi inclusivo dell'opzione greenshoe che sarà eventualmente concessa nell'ambito dell'Offerta e che il prezzo definitivo di Offerta e, pertanto, il numero di azioni da doversi emettere sarà determinato anche mediante un processo di cd bookbuilding, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e della qualità e quantità delle adesioni all'Offerta pervenute nell'ambito del collocamento;

(a3) di stabilire che l'aumento di capitale dovrà eseguirsi, in via scindibile entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 e, comunque, se precedente, alla data ultima di regolamento dell'Offerta (per tale intendendosi la data ultima per l'eventuale esercizio e regolamento dell'opzione greenshoe);

(b) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant "Redelfi 2022-2025", mediante emissione di azioni ordinarie della Società, in una o più volte, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, pari a Euro 0,98 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione e con termine di sottoscrizione ex

5.1 Il capitale sociale è di Euro 453.600,88 (quattrocentocinquantaquattro mila seicento virgola ventotto) suddiviso in n. 9.072.012 (nove milioni settantadue mila dodici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

5.3 L'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022 ha deliberato:

(a1) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile a pagamento, per massimi Euro 6 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione a sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, da eseguirsi in una o più volte, riservato all'Offerta ad un prezzo di sottoscrizione che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione (e, se del caso, per esso, da uno o più soggetti a ciò delegati) secondo i criteri risultanti dalla proposta di delibera di aumento, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione non potrà essere inferiore al patrimonio netto contabile per azione, come risultante dalla più aggiornata situazione contabile di periodo;

(a2) di stabilire che l'importo dell'aumento di capitale deve considerarsi inclusivo dell'opzione greenshoe che sarà eventualmente concessa nell'ambito dell'Offerta e che il prezzo definitivo di Offerta e, pertanto, il numero di azioni da doversi emettere sarà determinato anche mediante un processo di cd bookbuilding, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e della qualità e quantità delle adesioni all'Offerta pervenute nell'ambito del collocamento;

(a3) di stabilire che l'aumento di capitale dovrà eseguirsi, in via scindibile entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 e, comunque, se precedente, alla data ultima di regolamento dell'Offerta (per tale intendendosi la data ultima per l'eventuale esercizio e regolamento dell'opzione greenshoe);

(b) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant "Redelfi 2022-2025", mediante emissione di azioni ordinarie della Società, in una o più volte, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, pari a Euro 0,98 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione e con termine di sottoscrizione ex

art. 2439, comma secondo, del Codice Civile coincidente con il giorno finale dell'ultima finestra del Periodo di esercizio, quest'ultimo come verrà individuato;

(c1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 2 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, da riservarsi, tra l'altro a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione, da eseguirsi condizionatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(c2) di fissare in cinque (5) anni decorrenti dal giorno in cui la presente delibera sarà efficace il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà, in una o più volte, dare esecuzione alla delega.

art. 2439, comma secondo, del Codice Civile coincidente con il giorno finale dell'ultima finestra del Periodo di esercizio, quest'ultimo come verrà individuato;

(c1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 2 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, da riservarsi, tra l'altro a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione, da eseguirsi condizionatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(c2) di fissare in cinque (5) anni decorrenti dal giorno in cui la presente delibera sarà efficace il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà, in una o più volte, dare esecuzione alla delega.

5.3bis Il Consiglio di Amministrazione, in data 11 dicembre 2024, in esecuzione integrale della delega ex art. 2443 Cod. Civ. conferita al medesimo Consiglio in data 29 aprile 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 2 milioni comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo e/o a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati fortemente strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice civile, l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e



5.4 Fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 5-bis, le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. 5.5 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. 5.6 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.	potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti. 5.4 Fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 5-bis, le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. 5.5 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. 5.6 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
--	--

Si precisa che la modifica statutaria in esame non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il diritto di recesso.

9. Adempimenti e tempistiche

La presente relazione illustrativa è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale per la predisposizione, ai sensi di legge, del parere sulla congruità dei criteri di determinazione e del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

*** **

Il Collegio Sindacale metterà a disposizione il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni redatto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, Codice Civile.



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Davide Sommariva

Pagina 18 di 200 – Anno 2024

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, SESTO
COMMA, COD. CIV., SULLA CONGRUITÀ DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE
DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RIVENIENTI DALL' AUMENTO
DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 5, CODICE CIVILE**

Al Consiglio di Amministrazione della Società **Redelfi S.p.A.**

Premesso che:

- a) in data 10 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il giorno 13 dicembre 2024 alle ore 16:00, presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, alla presenza del Notaio Dott. Ugo Bechini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Esecuzione della delega ex art. 2443 Cod. Civ. conferita dall'assemblea soci in data 29.04.2022 per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 Cod. Civ.; delibere inerenti e conseguenti;
 2. Approvazione comunicato stampa.
- b) il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Cod. Civ. allegata al presente parere *sub* Allegato A (la "**Relazione**") durante la riunione consiliare del 6 dicembre 2024;
- c) l'aumento di capitale sociale proposto prevede espressamente l'esclusione del diritto di opzione;

il Collegio sindacale redige il proprio parere che accompagna la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data odierna in ottemperanza a quanto previsto dalla legge

NATURA E LIMITI DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione il parere previsto ai sensi dell'art. 2441 c. 6 Cod. Civ. in merito alla correttezza e congruità dei criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Il Collegio Sindacale, ai fini della redazione del presente parere, ha utilizzato la seguente documentazione:

- (i) Statuto sociale;
- (ii) Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022 che ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società delega, ex art. 2443 Cod. Civ., per procedere all' aumento



del capitale sociale apagamento, in una o più volte ex art. 2439 c. 2 Cod. Civ., per massimi Euro due milioni (la “*Delega*”);

- (iii) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art 2441 c. 6 Cod. Civ.

CONSIDERAZIONI SUL LAVORO SVOLTO DAGLI AMMINISTRATORI

Dalla lettura della Relazione emerge la proposta di deliberare in esecuzione della Delega, un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5 Cod. Civ., per un importo complessivo massimo di Euro 2.000.000 (due milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. Nel dettaglio, il Consiglio di Amministrazione intende:

- (i) fissare nel 31 dicembre 2024 il termine finale di sottoscrizione delle nuove azioni con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;
- (ii) stabilire che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il 31 dicembre 2024, ex art. 2439 c. 2 Cod. Civ. ;
- (iii) disapplicare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., sussistendo un preciso interesse sociale.

Come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione precedentemente richiamata, l'aumento di capitale sociale è strettamente strumentale alla prosecuzione dello sviluppo e della crescita della Società e, più in generale dell'intero gruppo e funzionale a sostenere il raggiungimento degli obiettivi già prefissati dal piano industriale presentato nel dicembre 2023, oltre che (i) l'ampliamento delle *pipelines* attualmente in corso di sviluppo, sia sul mercato USA che sul mercato Italiano, e (ii) la strutturazione di operazioni sinergiche e funzionali allo sviluppo del *core business*.

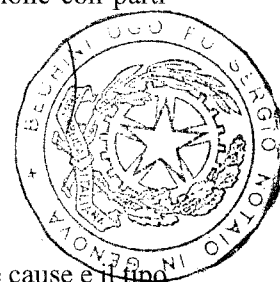
Da un punto di vista strategico, l'aumento di capitale consente altresì alla Società di ampliare la base azionaria con l'ingresso di investitori professionali e di elevato *standing*.

Il Consiglio di Amministrazione precisa infine che:

- (i) l'aumento di capitale avrà esecuzione mediante collocamento privato ad uno o più investitori professionali individuati dalla Società anche grazie all'attività di intermediari autorizzati in qualità di coordinatori del collocamento. In particolare, a tal fine, la Società ha conferito mandato a Integrae SIM S.p.A.
- (ii) l'aumento di capitale sociale in oggetto e l'offerta delle nuove azioni è in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari e pubblicazione del prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettere a) e b) del

Regolamento (UE) 2017/1129 e s.m.i. e non rappresenta una operazione con parti correlate ai sensi della normativa applicabile;

Il Collegio Sindacale, approfondito il contenuto della Relazione,



RITIENE CHE

- i. il Consiglio di Amministrazione abbia esaustivamente chiarito la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale sociale che intende proporre, fornendo altresì un'adeguata descrizione delle motivazioni alla base di tale operazione, della tempistica e della necessità di prevedere l'esclusione del diritto di opzione.
- ii. l'aumento di capitale sociale proposto sia coerente con gli scopi sociali e ritiene altresì che la sua previsione e attuazione siano improntate ai principi di corretta amministrazione nel rispetto dei limiti di legge e delle previsioni statutarie.

Relativamente alle caratteristiche dell'aumento di capitale sociale proposto e con riferimento **ai criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni**, il Collegio Sindacale rileva quanto segue, tenuto conto di quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

- i. l'aumento di capitale sociale è previsto a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a massimi Euro 2.000.000 (due milioni);
- ii. i criteri di determinazione del prezzo di emissione di ciascuna nuova azione sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, considerata la tipologia di operazione, tenuto conto – anche in ragione di consolidata dottrina – del valore economico della Società, anche alla luce del complessivo contesto, nonché, previa analisi condotta sulle prassi di mercato applicate ad operazioni simili, e, dunque, sulla base del valore risultante dalla media ponderata del valore del titolo Redelfi calcolata sul periodo di sei mesi antecedenti la data prevista per l'esecuzione della Delega, prevedendo altresì in sede di esecuzione l'applicazione di uno sconto fino ad un massimo del 20%. Resta, in ogni caso, inteso che, laddove l'aumento di capitale non dovesse essere integralmente sottoscritto, questo diverrà efficace per l'ammontare delle sottoscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2024 e che la Delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua entro il termine di validità.
- iii. Inoltre, sempre con riferimento al prezzo di emissione, si propone che l'Aumento di Capitale possa avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di euro 0,05 per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.

In merito all'individuazione dei criteri di determinazione e del prezzo di emissione, il Collegio sindacale, alla luce di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione nella propria

Relazione dà atto che il metodo di determinazione del prezzo di emissione risulta essere ragionevole e non arbitrario.

Richiamando integralmente quanto esposto nonché i contenuti della Relazione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, cod. civ. il Collegio Sindacale,

DICHIARA

di ritenere congruo il criterio adottato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni relativo all'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto, cod. civ., illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione ex art. 2441, sesto comma, cod. civ.

Il presente Parere, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, viene depositato in copia presso la sede legale della Società.

Genova, 13 dicembre 2024

Il Collegio Sindacale

Presidente Dott. Francesco Paolo Baglio

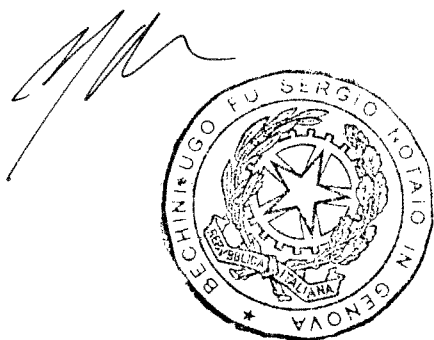
Sindaco Dott. Luca Oliva

Sindaco Dott.ssa Marina Garbarino

Allegato A: Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441 c. 6 Cod. Civ.

Certifico io sottoscritto, dott. Ugo BECHINI, notaio in Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di quattro pagine su due fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il software *eSign* distribuito dal Consiglio Nazionale del Notariato ove risulta la vigenza (dal 26 luglio 2023 al 26 luglio 2026) del relativo certificato, rilasciato da InfoCert S.p.A. a Francesco Paolo BAGLIO, (dal 9 giugno 2022 al 9 giugno 2025) del relativo certificato, rilasciato da InfoCamere S.C.p.A. a Luca OLIVA, e (dal 4 ottobre 2022 al 4 ottobre 2025) del relativo certificato, rilasciato a Marina GARBARINO. Si fa rinvio alla relata di verifica per maggiori dettagli.

Genova, 13 dicembre 2024.





CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE-signed - allegato B.pdf** è un documento elettronico di tipo **file PDF (Acrobat) firmato**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 13/12/2024 alle 07:41:27 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) FRANCESCO PAOLO BAGLIO	InfoCert S.p.A.	✓
2) LUCA OLIVA	InfoCamere S.C.p.A.	✓
3) MARINA GARBARINO	InfoCamere S.C.p.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE-signed - allegato B.pdf**
- Impronta del file: **fcf87dad2ef75a044f25d5a90bcd2f071dac964b4e1144952cc8d3c1f4a72ac8**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **pdf**
- Data della verifica: **13/12/2024 alle 07:41:13 UTC**



Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - FRANCESCO PAOLO BAGLIO

Questa firma è stata apposta da **Francesco Paolo Baglio**, C.F./P.IVA **TINIT-BGLFNC53S05G273Z**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **12/12/2024 alle 10:36:24 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID



3.2 Firma n° 2 - LUCA OLIVA

Questa firma è stata apposta da **OLIVA LUCA**, C.F./P.IVA **TINIT-LVOLCU75S18D969V**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.2].

Firma apposta in data: **12/12/2024 alle 11:24:09 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

3.3 Firma n° 3 - MARINA GARBARINO

Questa firma è stata apposta da **GARBARINO MARINA**, C.F./P.IVA **TINIT-GRBMRN72M49D969W**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.3].

Firma apposta in data: **12/12/2024 alle 13:30:37 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - FRANCESCO PAOLO BAGLIO

- Nome e Cognome del soggetto: **Francesco Paolo Baglio**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-BGLFNC53S05G273Z**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01 30 e6 6d**
- Rilasciato da: **InfoCert S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2**, <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>, 1.3.76.16.6
- Validità: dal **26/07/2023 alle 07:09:41 UTC** al **26/07/2026 alle 00:00:00 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **2413807** emessa in data **13/12/2024 alle 07:00:00 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **13/12/2024 alle 07:41:18 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

4.2 Certificato n° 2 - LUCA OLIVA

- Nome e Cognome del soggetto: **OLIVA LUCA**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-LVOLCU75S18D969V**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **17 57 5e**
- Rilasciato da: **InfoCamere S.C.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **09/06/2022 alle 08:14:04 UTC** al **09/06/2025 alle 00:00:00 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **547688** emessa in data **13/12/2024 alle 07:00:00 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **13/12/2024 alle 07:41:18 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

4.3 Certificato n° 3 - MARINA GARBARINO

- Nome e Cognome del soggetto: **GARBARINO MARINA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GRBMRN72M49D969W**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1b 79 65**
- Rilasciato da: **InfoCamere S.C.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **04/10/2022 alle 15:21:10 UTC** al **04/10/2025 alle 00:00:00 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **547688** emessa in data **13/12/2024 alle 07:00:00 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **13/12/2024 alle 07:41:19 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)



Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **InfoCert S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>**
- Validità: dal **12/12/2016 alle 16:34:43 UTC** al **12/12/2032 alle 17:34:43 UTC**

A.1.2 Certificato n° 2 - InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

- Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **InfoCamere S.C.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>**
- Validità: dal **04/12/2019 alle 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 alle 10:49:37 UTC**



Redelfi S.p.A. - STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 La società è denominata: “**Redelfi S.p.A.**” (di seguito la “**Società**”).

Articolo 2

Sede

- 2.1. La Società ha sede nel comune di Milano.
- 2.2 L'organo di amministrazione, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto:
- l'attività di assistenza, supporto e sviluppo delle imprese interessate, in generale, ad operare in settori innovativi, e, a titolo esemplificativo, interessate a svolgere attività di marketing realizzate con il sostegno della tecnologia e/o sviluppare attività e/o tecnologia sostenibile, mirate alla riduzione di emissioni, creare energia pulita, realizzare sistemi di produzione efficiente e di sfruttamento delle risorse sostenibile, supportandole attraverso il proprio *know-how* per ciò che concerne strategie, introduzione di procedure operative interne ed esterne e apporto e condivisione del proprio *network*;
 - la gestione e lo sviluppo delle controllate e delle partecipate, nei settori innovativi di riferimento, sia a livello nazionale che all'estero;
 - lo svolgimento di servizi di marketing per aziende controllate o partecipate, lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato, la promozione dell'attività delle controllate e delle partecipate e l'assistenza nella negoziazione e nella sottoscrizione di contratti con clienti, fornitori e partners;
 - la promozione di progetti sociali, etici, culturali, finalizzati a sviluppare la cultura d'impresa nel mondo commerciale o specifici settori imprenditoriali innovativi;
 - l'attività di consulenza ad imprese terze in materia di strategia industriale, struttura finanziaria, analisi di mercato e di questioni connesse, e la prestazione di servizi in settori innovativi – quali, a titolo esemplificativo, attività di marketing realizzate con il sostegno della tecnologia e/o sviluppo di attività e/o tecnologia sostenibile, mirate alla riduzione di emissioni, creazione di energia pulita, realizzazione di sistemi di produzione efficiente e di sfruttamento delle risorse sostenibile;
 - la promozione e ricerca di *partner*, industriali e/o finanziari, a livello nazionale e internazionale, con la finalità di promuovere la crescita anche delle controllate e delle partecipate nei settori di riferimento;
 - l'attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, ovvero l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni nel capitale di altre imprese.

- 3.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere ogni attività strumentale che sarà ritenuta necessaria od utile, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società per conto proprio ed a scopo di stabile investimento ed il rilascio.

Articolo 4

Durata

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 453.600,88 (quattrocentocinquantatremilaseicento virgola ottantotto) suddiviso in n. 9.072.012 (novemilionesettantaduemiladodici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").
- 5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
- 5.3 L'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022 ha deliberato:

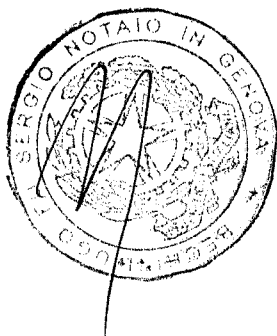
(a1) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile a pagamento, per massimi Euro 6 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione a sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, da eseguirsi in una o più volte, riservato all'Offerta ad un prezzo di sottoscrizione che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione (e, se del caso, per esso, da uno o più soggetti a ciò delegati) secondo i criteri risultanti dalla proposta di delibera di aumento, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione non potrà essere inferiore al patrimonio netto contabile per azione, come risultante dalla più aggiornata situazione contabile di periodo;

(a2) di stabilire che l'importo dell'aumento di capitale deve considerarsi inclusivo dell'opzione greenshoe che sarà eventualmente concessa nell'ambito dell'Offerta e che il prezzo definitivo di Offerta e, pertanto, il numero di azioni da doversi emettere sarà determinato anche mediante un processo di cd bookbuilding, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e della qualità e quantità delle adesioni all'Offerta pervenute nell'ambito del collocamento;

(a3) di stabilire che l'aumento di capitale dovrà eseguirsi, in via scindibile entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 e, comunque, se precedente, alla data ultima di regolamento dell'Offerta (per tale intendendosi la data ultima per l'eventuale esercizio e regolamento dell'opzione greenshoe);

(b) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant "Redelfi 2022-2025", mediante emissione di azioni ordinarie della Società, in una o più volte, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, pari a Euro 0,98 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del Codice Civile coincidente con il giorno finale dell'ultima finestra del Periodo di esercizio, quest'ultimo come verrà individuato;

(c1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 2 milioni, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice



Civile, da riservarsi, tra l'altro a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione, da eseguirsi condizionatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(c2) di fissare in cinque (5) anni decorrenti dal giorno in cui la presente delibera sarà efficace il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà, in una o più volte, dare esecuzione alla delega.

5.3bis

Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 dicembre 2024, in esecuzione integrale della delega ex art. 2443 Cod. Civ. conferita al medesimo Consiglio in data 29 aprile 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo capitale di euro 99.981 (novantanovemilanoovecentoottantuno), mediante emissione di 434.700 (quattrocentotrentaquattromilasettecento) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera "e", del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 - il "**Regolamento Prospetto**") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e/o a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera "e", del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union Withdrawal Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società, al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice civile, l'aumento di capitale di cui al presente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024.

- 5.4 Fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 5-bis, le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.5 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.6 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

- 6.1 La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.
- 6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società

(7) v. c. 21735 (ventunmila settecentotrentacinque) "



emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 7.1 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2 Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.
- 7.3 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.4 La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 8

Obbligazioni

- 8.1 Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2 L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
- 8.3 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché *warrants*.
- 8.4 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

- 9.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Euronext Growth Milan**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 9.2 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Euronext Growth Milan. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.4 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.5 La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 9.6 Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.
- 9.7 Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 9.8 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
- 9.9 Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo



2325-bis codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta pubblica di acquisto

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
- 10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11

Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto

di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti Consob**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari (i) al prezzo pagato dall'offerente nell'ambito dell'eventuale offerta pubblica di acquisto ad esito della quale siano sorte le condizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF; ovvero, in mancanza di offerta pubblica di acquisto precedente, (ii) al prezzo più elevato pagato da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto; ovvero, in mancanza di offerta pubblica di acquisto precedente o di acquisti, (iii) al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 (dodici) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
- 11.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della

Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

- 11.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12

Recesso

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o siano assegnate loro, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 13

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

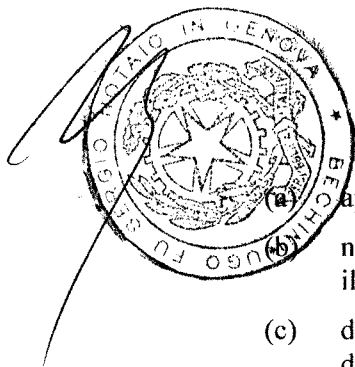
- 13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 14.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan – e dal presente Statuto e, in particolare:



- (a) approva il bilancio d'esercizio;
- (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
- (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

14.3

A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:

- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;
- (a) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;
- (b) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Euronext Growth Milan.

Articolo 15

Competenza dell'assemblea straordinaria

15.1

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche allo Statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
- (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan – nonché dal presente Statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigenti, e almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano-Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore".

16.2

L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o da amministratore delegato, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

16.3

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui

nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

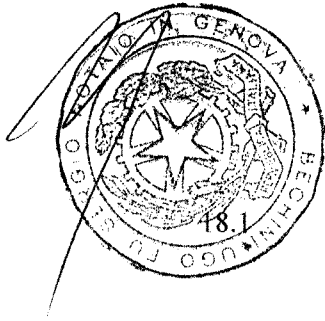
- 16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Articolo 17

Intervento e rappresentanza

- 17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 17.2 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- 17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 18



Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

18.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

19.2 I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

19.3 La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 20

Annullamento delle deliberazioni assembleari

20.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21

Operazioni con parti correlate

21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet

(la “**Procedura OPC**”) e alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

- 21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all’assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell’operazione sia sottoposto all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l’Assemblea delibera sull’operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d’urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Composizione e nomina

- 22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, nominati dall’assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall’articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 6 (sei) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 11 (undici) membri (l’“**Amministratore/i Indipendente/i**”), scelto/i in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente.
- 22.3 Spetta all’assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell’organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall’assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
- 22.5 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull’Euronext Growth Milan, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo)



22.7

giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 6 (sei) deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 6 (sei) e fino a 9 (nove) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 9 (nove) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 22.16 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.
- 22.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In mancanza di candidati idonei ai sensi dei precedenti capoversi del presente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile.

22.22

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 23

Poteri del consiglio di amministrazione

23.1

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.

23.2

Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, codice civile.

Articolo 24

Riunioni del consiglio di amministrazione

24.1

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniquale volta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.

24.2

La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima di quello previsto per l'adunanza.

24.3

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

- 24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.
- 24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 25

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 25.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di consiglio di amministrazione costituito da più di due componenti, in ipotesi di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.
- 25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 26

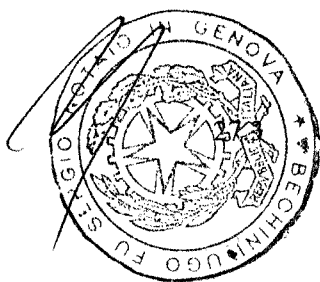
Presidente

- 26.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.
- 26.2 Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 26.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.
- 26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 27

Organi delegati

- 27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.
- 27.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.



Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

27.4

In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 28

Rappresentanza legale della Società

28.1

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.

28.2

I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

28.3

Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 29

Compensi

29.1

Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

29.2

Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

29.3

Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

29.4

L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

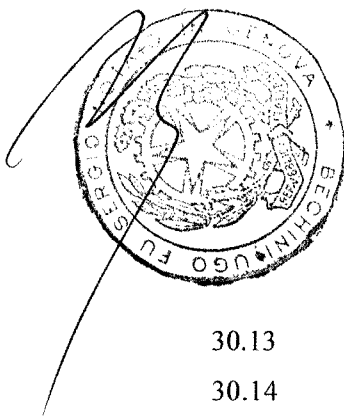
Collegio Sindacale

30.1

Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.

- 30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.3 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 30.8 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 30.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 30.10 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 30.11 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.12 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà



risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 30.13 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 30.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.15 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 30.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 30.17 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 30.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 30.20 Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 30.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24.4 del presente Statuto.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

- 31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Articolo 32

Esercizio sociale

- 32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio d'esercizio.
- 32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33

Utili

- 33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

- 34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 34.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Rinvio alle norme di legge

- 35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigenti.





REDELFI DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER EURO 2 MILIONI A SOSTEGNO DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE

Milano, 13 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **Redelfi S.p.A.** ("**Redelfi**" o la "**Società**"), società a capo dell'omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova - impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento *Euronext Growth Milan* di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna in seduta notarile, in esecuzione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un controvalore complessivo di Euro 1.999.620,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare (**"Aumento di Capitale"**).

Tale Aumento di Capitale trova fondamento nell'aggiornamento del piano industriale 2023-2026 presentato al mercato nel dicembre 2023 (*rif. cs. 11 dicembre 2023*), che prevede, nella nuova versione, un importante incremento degli investimenti con particolare riferimento al mercato americano (il "**Nuovo Piano**").

Il Nuovo Piano, che esplicita la visione del Gruppo per il quinquennio 2025-2029 con un crescente impegno negli USA ed il rafforzamento del mercato italiano, verrà condiviso con la comunità finanziaria dopo l'approvazione del bilancio 2024.

La delibera assembleare del 29 aprile 2022 prevedeva che l'aumento di capitale venisse offerto in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento riservato a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo e a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche), che siano considerati strategici per lo sviluppo e la crescita del *core business* della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa, o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società. L'aumento di capitale è stato offerto a un investitore istituzionale, al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e strategiche da parte della Società.

In particolare, le azioni ordinarie di nuova emissione sono state offerte nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta pubblica di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del Regolamento Prospetto, come integrato e modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "**Regolamento Listing Act**").

In esecuzione della delibera di Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, pari a Euro 4,60 per azione (di cui Euro 0,05 da imputare a capitale sociale), è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 Codice Civile applicabile, sulla base del valore risultante dalla media ponderata del valore del titolo Redelfi calcolata sul periodo di sei (6) mesi antecedenti la data odierna, rettificato con applicazione di uno sconto del 12% rispetto a tale



media ponderata a sei (6) mesi e del 2,13% rispetto al prezzo di chiusura del titolo al 12 dicembre 2024.

Il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere positivo sui criteri per la determinazione del prezzo ai sensi dall'articolo 2441, comma 6, Codice Civile.

Le 434.700 azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.redelfi.com nella sezione *Investor Relations > Aumento di Capitale 2024*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. Sezione *Azioni > Documenti*.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Comunicati Stampa* e su www.1info.it.

Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell'ambito della transizione digitale e green adottando un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. Nell'esercizio 2023 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 11 milioni e un Risultato Netto pari a Euro 3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è cash negative per Euro 4,8 milioni e il Patrimonio Netto è pari a Euro 25 milioni.

Contatti:

EMITTENTE

Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

Redelfi | Media Relations | Carolina Beretta | carolina.beretta@redelfi.com | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

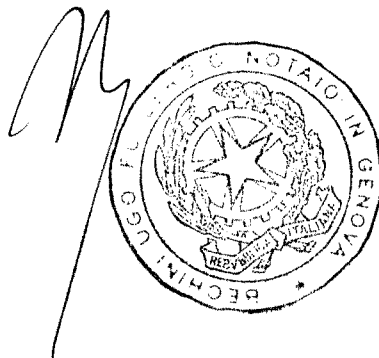
INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 – 20121 Milano



Copia conforme
dell'originale
registrato
a Genova il 18/12/2024
al numero 43167 1T
esatti euro 356,00

Genova, addì 27/03/2025

Esente da bollo per
gli usi consentiti
dalla Legge